



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile**

in persona del Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da
ANNA MARIA COPPARI (con gli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, con l'ausilio
dell'O.C.C. nominato, Avv. Simona Mengarelli)
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con decreto del 30/09/2025 il Tribunale ha dichiarato l'apertura del procedimento di omologazione del concordato minore proposto dalla ricorrente avendone verificato i presupposti di ammissibilità giuridica oltre che di regolarità formale.

L'OCC ha quindi provveduto alla comunicazione del decreto di apertura a tutti i creditori ai fini dell'espressione del voto sulla proposta. Nella propria relazione, depositata in data 11/11/2025, l'OCC ha dato atto dei voti pervenuti nel termine assegnato, precisando, in particolare, come abbiano fatto pervenire dichiarazione di voto espresso i creditori NPS (voto negativo), Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Ancona (voto negativo con contestazioni sulla convenienza della proposta), e Kerdos SPV srl e per essa Prelios Credit Servicing spa (voto favorevole), mentre gli altri non abbiano fatto pervenire dichiarazione di voto, da considerarsi quindi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII.

Quanto al controllo delle maggioranze sussistono le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.

I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dal debitore con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.

Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di

adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

A fronte di un passivo ammontante ad € _____ la proposta concordataria prevede di distribuire ai creditori un attivo di € _____ composto da € _____ quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale della figlia della ricorrente ed € _____ la finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile - pari ad € _____ per 12 mensilità per 3 anni ed 8 mesi anni dall'omologa. In particolare, si prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € _____), il pagamento del creditore ipotecario di primo grado al 100% fino alla capienza dell'ipoteca per € _____ ed il pagamento dei creditori chirografari *ab origine* e degradati al chirografo nella percentuale del 4

Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dal debitore possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati; ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Come evincibile dalla Relazione dell'OCC, la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori nei termini indicati dal decreto di apertura, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII.

In particolare, si rileva che su un totale di creditori aventi diritto al voto per euro hanno espresso voto favorevole (determinato anche per silenzio-assenso) creditori rappresentanti i _____ del valore dei crediti per complessivi € _____ a fronte del voto contrario dei creditori INPS ed Agenzia delle Entrate, pari al _____ e (€ 165.757,51). E' stata dunque superata la maggioranza richiesta dalla legge.

Quanto alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate, il cui voto non è risultato determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, ritiene il giudice sussistano i presupposti per l'omologa in considerazione della migliore soddisfazione che il piano assicura anche di tale credito, atteso che suddetto creditore riceverà comunque soddisfazione in misura superiore a quanto ricavabile in caso di liquidazione controllata. Come evidenziato dall'OCC nella propria relazione, invero, l'attivo ritraibile dall'eventuale apertura di una procedura liquidatoria sarebbe pari ad € 14.750 circa (al netto delle prededuzioni nonché tenuto conto dell'alea sulle tempistiche di liquidazione dei beni immobili), e detta somma sarebbe peraltro integralmente destinata al soddisfacimento del creditore ipotecario di primo grado diverso dall'Agenzia delle Entrate che nella specie è creditore ipotecario di quarto grado. Atteso dunque che il

creditore erariale non vedrebbe in alcun modo soddisfatto il proprio credito, ne deriva come il trattamento a questi riservato nella proposta concordataria risulti evidentemente non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò, peraltro, indipendentemente dall'asserita mancata inclusione nell'attivo liquidabile di due cespiti di cui la ricorrente è proprietaria *pro quota* e ciò sia in ragione del quasi nullo valore di tali cespiti (1/3 di una soffitta e di un garage condominiale) sia in considerazione del fatto che tali immobili erano invece già stati considerati nella determinazione del valore di stima dell'immobile di cui costituiscono pertinenza priva di valore autonomo.

Quanto alle ulteriori contestazioni svolte da Agenzia delle Entrate è opportuno rilevare come, sebbene esse siano estranee al *thema decidendum* avente ad oggetto unicamente la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, enucleando al contrario questioni estranee alla disamina tipica della fase di omologa del concordato e dunque in sé inammissibili, le medesime risultino altresì infondate.

Quanto al tema della non immediata disponibilità della finanza esterna ed alla sua aleatorietà va precisato come il disposto di cui all'art. 74, comma 2 CCII si riferisca espressamente all'attivo messo a disposizione del debitore e non alla finanza esterna, con conseguente ingiustificata interpretazione estensiva rispetto a detto ultimo aspetto. Parimenti ingiustificata è l'eccezione di aleatorietà della finanza esterna in considerazione della documentazione allegata dal ricorrente, del tutto idonea a conferire sufficiente certezza dell'impegno assunto dai finanziatori esterni, ferma l'opzione di revoca dell'omologazione del concordato in presenza dei relativi presupposti.

Con riferimento all'asserita applicabilità al concordato minore dell'art. 84, comma 4 CCII e della soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per un'applicazione analogica di detta disposizione, espressamente riservata al concordato c.d. "maggiore" che, ove applicata al concordato minore in difetto di espressa disciplina normativa determinerebbe un'ingiustificato ulteriore limite rispetto ai presupposti di ammissibilità del concordato minore, la cui ratio è quella di consentire, ove possibile, la soluzione diversa rispetto all'*extrema ratio* liquidatoria.

In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.

P.T.M.

visto l'art. 80 CCI

OMOLOGA il concordato minore proposto da **ANNA MARIA COPPARI**, nata a Filottrano (AN)

il 1

CONFERMA la nomina dell'OCC, Avv. Simona Mengarelli;

DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;

DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 25/11/2025

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

TRIBUNALE DI ANCONA

PROPOSTA DICONCORDATO MINORE

Ai sensi e 74 e ss., D. Lgs. n. 14/2019(CCII)

Sig.ra: ANNA MARIA COPPARI

O.C.C: Ordine Degli Avvocati Di Ancona

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Simona Mengarelli

La signora ANNA MARIA COPPARI,

(di seguito anche "Ricorrente"), rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, avvtombolini@siriopec.it) e Emanuela Scaleggi
(SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleggi@puntopec.it), come da procura in calce, con domicilio
eletto presso il loro studio, sito in Ancona, Via Sandro Totti 7, espone quanto segue.

La Ricorrente ha presentato richiesta all'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona di nomina
di un Gestore della crisi (doc. 1), sul presupposto di una situazione di sovraindebitamento in cui
versa per le ragioni di seguito indicate.

Intende con il presente piano offrire ai creditori per la regolazione della propria crisi una
soddisfazione, per quanto stralciata, per gli stessi vantaggiosa, superiore e migliorativa rispetto
all'alternativa liquidatoria e alla situazione attuale, anche grazie al supporto di finanza esterna
messa a disposizione dalla figlia, che a ciò si è determinata per supportare la proposta

In data 25.02.2025 è stato nominato Gestore della Crisi dall'OCC l'Avv. Simona Mengarelli, che il
25.02.2025 ha accettato l'incarico (doc. 2).

Condivisa con il Gestore la documentazione e le informazioni da questi richieste, la Ricorrente

espone

ai creditori la **proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. del CCII**, redatta con l'assistenza dei
legali suindicati, e con l'allegazione dei documenti di legge, tra cui la relazione del Gestore nominato
dall'OCC avente sede nel circondario del tribunale competente.

INDICE

Premessa.....	2
2. Imprenditore Cancellato.....	2
3. L'origine Dell'Esposizione Debitoria Familiare. Cause Dell'indebitamento E Diligenza Impiegata Nell'Assumere Volontariamente Le Obbligazioni - Ragioni Dell'Incapacità Di Adempiere.....	5
4. Eventuali Atti Di Disposizione E Atti Impugnati	8
5. Il Passivo.....	8
6. L'Attivo	11
Immobili.....	13
Beni Mobili, Liquidità E Conti Correnti.....	13
compenso quale amministratore della Sartoria srls.....	14
7. Situazione Familiare, Spese Di Mantenimento	14
8. La Proposta Di Concordato Minore	16

③ KISSIS

presente ricorso), per l'assistenza legale prestata dagli Avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, comprensiva di studio, predisposizione del ricorso e del piano e attività collegate. Quanto al compenso dovuto ai legali, per il residuo oneri compresi, le Professioniste al fine di agevolare il buon esito della procedura, e condizionatamente all'omologa del concordato minore, accettano di postergare il pagamento alla piena esecuzione del concordato, fermo l'obbligo secondo il normale privilegio in mancanza di omologa;

- Spese di procedura € importo a disposizione per la registrazione del decreto di omologa, e per le spese bancarie (bonifici etc);

✓ CLASSE 1: (NON VOTANTE) PAGAMENTO IPOTECARIO DI PRIMO GRADO AL 100% FINO ALLA CAPIENZA DELL'IPOTECA

Non è previsto il voto per questa classe, includente il creditore ipotecario di primo grado (per il mutuo del 2005) , soddisfatto fino alla capienza dell'immobile su cui grava il privilegio ipotecario (immobile del valore di €), al netto delle spese in prededuzione, incapiente per il resto come attestato dal Gestore. Residua parte di credito incapiente (...), apposta in classe 2 (votante) con soddisfazione parziale stimata nel 4% della somma indicata

✓ CLASSE 2: CREDITORI IPOTECARI DEGRADATI A CHIROGRAFO, ENTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEGRADATI A CHIROGRAFO E BANCHE CHIROGRAFARI AB ORIGINE: PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € pari alla percentuale stimata del 4%) Verrà ripartito tra gli stessi l'importo complessivo indicato, attingendo per l'intero da finanza esterna, e quindi liberamente collocabile, con pagamento che verrà effettuato in n. 18 mensilità.

La tabella seguente dettaglia il contenuto della proposta, che tiene conto della distinzione delle masse attive e passive, espone la proposta nel dettaglio:

(PROPOSTA)

	CREDITORE			
CREDITORE		PERCENTUALE	ATTIVO DA RIPARTIRE	TEMPO DEL RIPARTO
PREDEDUZIONI				
OCC		100%		Previa autorizzazione del GD, entro 30 gg, con finanza esterna per il totale importo
COMPENSO LEGALI AL 75%		75%		CON RATE TRIMESTRALI DI € 3.000 A PARTIRE DA 30 GG
FONDO SPESE		100%		DALL'OMOLOGA
TOTALE				

CLASSE 1 -NON VOTANTE -IPOTECARIO (FINO A CAPIENZA)				CON RATE TRIMESTRALI DI € 3000 A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'OMOLOGA
DATA DI	€	100% FINO A CAPIENZA		
TOTALE			0	
CLASSE 2 ENTI PREVIDENZIALI E FISCALI DEGRADATI A CHIROGRAFO E BANCHE; CHIRO AB ORIGINE				
		4%		
e		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		
		4%		

***oltre interessi indicativi, calcolati al tasso legale ex art 2855 cc, in via indicativa e di cautela nell'arco temporale del

OKISSIS

del Gestore ex art 75 c. 2 CCII.

Da quanto esposto risulta una indubbia convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, considerati i limiti posti dall'art 268 ter c.4 ai beni compresi nella liquidazione e considerato che verrebbe meno l'apporto all'interno di tale procedura di finanza esterna per un importo rilevante.

La convenienza è costituita:

- sia dal maggior importo messo a disposizione del creditore (al netto delle prededuzioni, che comunque graverebbero anche in caso di procedura di liquidazione dei beni);
- sia dai tempi di pagamento del debito, che si prospettano anche inferiori agli anni indicati come orizzonte massimo di durata, ove il soggetto terzo abbia la disponibilità di anticipare il versamento.

Per tali motivi, si sottolinea che la presente proposta di concordato minore, così come formulata, risulta senz'altro vantaggiosa per i creditori rispetto ad un'eventuale alternativa liquidatoria sia sotto il profilo del maggior importo del credito che verrebbe recuperato sia sotto il profilo temporale, in quanto l'attivo della procedura verrà destinato ai creditori in un arco temporale minore.

10. Conclusioni

In virtù di quanto sopra, la Ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 c. 1 CCII, della Sig.ra Anna Maria Coppari, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Simona Mengarelli, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art. 78 c. 2 lett. c) assegnare ai creditori un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, nella persona dell'Avv. Simona Mengarelli, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla presente proposta di concordato minore e le eventuali contestazioni;
- ai sensi dell'art. 78 c. 2 lett. d) disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
in particolare
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 c.1 omologare il concordato minore presentato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da

Avv. FABIOLA TOMBOLINI
ftombolini@avvtombolini.it
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

Avv. EMANUELA SCALEGGI
avvemanuelascaleggi@gmail.com
Via Sandro Totti n. 7 -Ancona

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

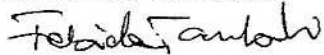
51.

52.

53.

Ancona 12.09.2025

Avv. Fabiola Tombolini



Avv. Emanuela Scaleggi



Anna Maria Coppari

